



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 129 del 03-02-2015

Registro Settore n. 49 del 03-02-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 3/2012 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. - Approvazione progetto ed autorizzazione all'esercizio di un nuovo impianto di autodemolizione e trattamento dei rifiuti con corrispondente dismissione di analogo impianto esistente - Impianto situato in C.da San Crispino nel comune di Monte Urano.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012, con la quale l'impresa in oggetto, quale soggetto proponente, ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 12 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di un centro di gestione di rifiuti consistente nel trattamento di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), di apparecchiature post-consumo (D.lgs. n. 151/2005) e di rottami metallici (ferrosi e non), e la conseguente dismissione dell'impianto di autodemolizione esistente in Via Piannenza nel comune di Sant'Elpidio a Mare gestito dalla stessa impresa;

ATTESO che la documentazione è stata depositata presso questa Provincia, quale autorità competente, ed anche presso il Comune di Monte Urano, il Comune di Sant'Elpidio a Mare, il Comune di Fermo e presso l'ARPAM - Dipartimento provinciale di Fermo, e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata L.R. n. 3/2012, il proponente, decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 12, ha provveduto, in data **9 agosto 2012**, alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano, contenente le indicazioni prescritte e che la documentazione relativa al progetto è stata, inoltre, resa disponibile sul sito web di questa Provincia;

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 32262 del 7/9/2012 con la quale si comunicava, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento a decorrere dal 9 agosto 2012 e, dalla stessa data decorreva il termine di 60 giorni per la presentazione all'autorità competente di osservazioni e memorie scritte da parte di chiunque vi abbia interesse;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni entro il termine del giorno 8 ottobre 2012;

TENUTO CONTO che la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è riunita nelle sedute tenutesi nelle seguenti date: 11/10/2012, 29/10/2012, 5/9/2013, 9/1/2014, 24/4/2014, 29/7/2014, 16/10/2014 e 28/10/2014.

VISTA, inoltre, la documentazione integrativa trasmessa dall'impresa proponente rispettivamente in data:

- 1/8/2013, assunta al prot. n. 28843 in pari data;
- 5/12/2013, assunta al prot. n. 44811 del 9/12/2013, a seguito della richiesta formulata con nota prot. n. 31929 del 6/9/2013;
- 27/1/2014, assunta al prot. n. 2593 in pari data (*relazione tecnica integrativa di impatto acustico*);
- 28/3/2014, assunta al prot. n. 10663 del 31/3/2014;
- 25/7/2014, assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- 29/7/2014, assunta al prot. n. 23688 del 29/7/2014 (*relazione illustrativa*);
- 15/9/2014, assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014.

TENUTO CONTO, inoltre, dei seguenti pareri espressi dagli enti e servizi inviati alle Conferenze dei Servizi:

- la Soc. EDISON S.p.A. con nota del 20/9/2013, assunta al prot. n. 34548 del 26/9/2013, ha inviato il proprio parere favorevole riportante le condizioni per la realizzazione delle parti dell'impianto in oggetto le cui opere siano situate in prossimità del metanodotto;
- l'ARPAM – Dipartimento di Ascoli Piceno – Servizio Radiazioni/Rumore - con nota prot. n. 14776 del 2/5/2014 (assunta al prot. n. 13751 del 5/5/2014), ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla valutazione di impatto acustico;
- l'ARPAM – Dipartimento di Fermo con nota prot. n. 34115 del 15/10/2014 (assunta al prot. n. 31295 del 16/10/2014), ha espresso il proprio parere senza osservazioni eccetto una prescrizione circa l'attività di frantumazione dei rottami metallici;
- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno con nota prot. n. 14871 del 30/12/2013 ha ribadito il proprio parere favorevole, con condizioni, già espresso con la nota prot. n. 14846 del 27/12/2013 trasmessa direttamente all'impresa ed al Comune di Monte Urano;

TENUTO CONTO, infine:

- della domanda presentata dall'impresa al Settore Genio Civile per l'ottenimento della autorizzazione idraulica;
- della nota del Comune di Monte Urano prot. n. 14850 del 15/12/2014 (assunta al prot. n. 38112 del 16/12/2014) con la quale è stata trasmessa la convenzione per l'attuazione dell'intervento edilizio diretto e per la cessione gratuita delle aree sottoscritta in data 12/12/2014.

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 2/7/2012, relativo al pagamento degli oneri istruttori per la procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che non risulta sia stato ancora effettuato il versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori per la procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi lo stesso dovrà essere eseguito dall'impresa all'atto del ritiro del provvedimento di autorizzazione;

ATTESO che il procedimento di che trattasi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*” e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e ss.mm.ii.;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” ed in particolare il comma 2, dell’art. 3, che recita: “... *restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...*”.
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA*” (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 “*Linee Guida generali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA*”;

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni inerenti l’impianto esistente da delocalizzare situato in Via Piannenza nel comune di Sant’Elpidio a Mare gestito dalla stessa impresa in oggetto:

- *determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 1562/GEN del 14/4/2005, con la quale è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il progetto di adeguamento e il piano di ripristino ambientale;*
- *determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 171/GEN del 16/1/2007, con la quale è stata approvata una variante del progetto;*
- *determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 2420/GEN del 9/5/2007, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 12/GEN-2/TARE del 12/1/2010, con la quale è stata approvata la variante del progetto di autodemolizione per l’integrazione di un impianto (messa in riserva R13) di recupero rifiuti pericolosi.*

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

- 1) Di **esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale** ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale dell’impianto di autodemolizione situato **C.da San Crispino nel comune di Monte Urano**, in un area della superficie di circa mq. 18.510, contraddistinta al foglio catastale n.14, particelle n. 193, 271 e 273;
- 2) Di **approvare**, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **il progetto per la realizzazione di un impianto di autodemolizione** situato in **C.da San Crispino nel comune di Monte Urano** e di **autorizzare**, dalla data di emissione del presente atto, l’impresa **ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c.** (P.I.

01767560442) [responsabile legale ROMANELLI Marco (cod. fisc. RMN MRC 78B13 D542Q) nato a Fermo il 13/2/1978 e residente a Montegranaro (FM) in Contrada Santa Leandra, 346], con sede legale in Via Piannenza snc – Sant’Elpidio a Mare (FM), **all’esercizio** delle seguenti operazioni di gestione dei rifiuti:

- a) autodemolizione di veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- b) stoccaggio e trattamento di veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- c) messa in riserva di batterie esauste (rifiuti pericolosi) da conferire al COBAT;
- d) messa in riserva e trattamento di alcune tipologie di RAEE disciplinate dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- e) stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti metallici e non metallici, imballaggi e plastiche.

3) Di **approvare** con il presente atto gli elaborati di seguito elencati:

- I. Tavola 1 - Inquadramento territoriale** datata maggio 2012, allegata all’istanza pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012;
- II. Tavola 2 – Quadro di compatibilità urbanistica e paesistico-ambientale** datata maggio 2012, allegata all’istanza pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012;
- III. Tavola 3 – Documentazione fotografica** datata maggio 2012, allegata all’istanza pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012;
- IV. Tavola 4-bis - Relazione tecnico-illustrativa** datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23688 del 29/7/2014,
- V. Tavola 5-ter - Piano Quotato** datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- VI. Tavola 6.a-quater - Ripartizione delle aree adibite, allo Stoccaggio, Individuazione Zone Impermeabili e Viabilità Interna – Primo Stralcio** – datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- VII. Tavola 6.b-quater - Ripartizione delle aree adibite, allo Stoccaggio, Individuazione Zone Impermeabili e Viabilità Interna – Secondo Stralcio** – datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- VIII. Tavola 6.c-quater - Ripartizione delle aree adibite, allo Stoccaggio, Individuazione Zone Impermeabili e Viabilità Interna – Terzo Stralcio** – datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- IX. Tavola 7.a-quater - Smaltimento e convogliamento delle Acque reflue – Primo Stralcio** - datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014 ;
- X. Tavola 7.b-quater - Smaltimento e convogliamento delle Acque reflue – Secondo Stralcio** - datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- XI. Tavola 7.c-quater / 10.c-quater- Smaltimento e convogliamento delle Acque reflue – Aree da adibire a verde e parcheggi - Terzo Stralcio** - datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- XII. Tavola 7.d - Individuazione Fosso di scarico delle Acque Depurate** - datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014;
- XIII. Tavola 7.e – “Tipologia indicativa della barriera divisoria mobile...”,** datata settembre 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014;
- XIV. Tavola 8.a-bis – Corpi di fabbrica – Fabbricato 1** - datata novembre 2013, allegata alla nota pervenuta il 5/12/2013, assunta al prot. n. 44811 del 9/12/2013;
- XV. Tavola 9.a – Particolare: pannelli fonoassorbenti** datata maggio 2012, allegata all’istanza pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012;
- XVI. Tavola 10 – Relazione geologica** datata maggio 2012, allegata all’istanza pervenuta il 12/7/2012, assunta al prot. n. 26420 del 13/7/2012;
- XVII. Relazione tecnica (relazione integrativa - paragrafo 3.1)**, datata settembre 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014, cui va aggiunta la precisazione

seguito: “il numero degli addetti effettivamente impiegati nelle lavorazioni esercitate presso l’impianto sono n. 3 anziché n. 2 come indicato in detto elaborato; questa precisazione comporta che, nella valutazione della capacità di lavorazione giornaliera e quindi di trattamento dei rifiuti gestiti, si determina un aumento delle quantità annuali”;

XVIII. Diagramma dei flussi (relazione integrativa - paragrafo 3.2) datato settembre 2014, allegato alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014;

XIX. Scheda tecnica informatica (relazione integrativa - paragrafo 3.3) di cui agli allegati C1 e C2, datata settembre 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014;

XX. Quadro temporale (relazione integrativa - paragrafo 3.6) datato settembre 2014, allegato alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014;

XXI. Piano di ripristino ambientale (relazione integrativa - paragrafo F, pag. 144) datato settembre 2014, allegato alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014;

XXII. Impianto di trattamento per le acque reflue: Relazione Tecnico illustrativa sui quantitativi delle acque meteoriche “di prima pioggia”, sul dimensionamento ed efficacia depurativa - datata luglio 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 23261 del 25/7/2014.

4) Di **stabilire** che nel corso delle fasi di costruzione dell’impianto vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) nella costruzione dell’impianto, l’impresa dovrà tenere conto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati progettuali allegati all’istanza e di quelli trasmessi con le note integrative richiamate in premessa, approvati con il presente atto;
- b) l’impianto, secondo la proposta progettuale, potrà essere realizzato in tre fasi costruttive definite negli elaborati, rispettivamente, come primo, secondo e terzo stralcio;
- c) i lavori di realizzazione del primo stralcio esecutivo devono avere inizio entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica e devono concludersi entro i successivi tre anni, salvo proroghe ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) dopo l’esecuzione dei lavori del primo stralcio, potrà essere avviato l’esercizio dell’impianto di autodemolizione (munito, fra l’altro, di impianto di depurazione) se, oltre al rispetto di tutti i requisiti minimali costruttivi previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, saranno state completate anche le seguenti opere:
 - ✓ installazione dei pannelli fonoassorbenti come previsto negli elaborati progettuali;
 - ✓ effettuazione degli interventi di messa a dimora di essenze arboree ed arbustive;
 - ✓ realizzazione dei piazzali impermeabili dove saranno stoccati e movimentati i rifiuti;
 - ✓ la costruzione del depuratore.
- e) i prospetti degli edifici devono essere realizzati con materiali e colori idonei e compatibili con l’ambiente esterno e rispettosi delle indicazioni fornite dall’ufficio tecnico comunale;
- f) la strada interna all’impianto, che affianca longitudinalmente la tubazione del gas (Edison S.p.A.), sarà realizzata in ghiaia (pavimentazione non asfaltata) a tal riguardo, nella costruzione e gestione dell’impianto in oggetto, si dovrà tenere conto delle indicazioni e delle condizioni contenute nella nota della Edison S.p.A. del 20/9/2013 (assunta al protocollo della Provincia n. 34548 del 26/9/2013);
- g) le terre e rocce di scavo sono destinate al riutilizzo nel medesimo sito;
- h) contestualmente all’esecuzione delle opere preventivate nella fase di primo stralcio, deve essere realizzata una recinzione lungo i due lati che delimitano l’area ceduta al Comune di Monte Urano come standard, dalla restante proprietà dell’impresa interessata dall’impianto di autodemolizione, come riportato nella planimetria Tav. 6.c_quater del luglio 2014, approvata con il presente atto;

- i) la schermatura arborea dovrà essere realizzata su tutti i lati dell'impianto in oggetto e deve essere garantito l'attecchimento delle piante, previa verifica entro due anni dal rilascio della presente autorizzazione;
 - j) devono essere realizzati n. 2 piezometri come previsto dall'impresa proponente nella "Planimetria ubicazione piezometri e punto di campionamento terreno", in modo da consentire il monitoraggio delle acque sotterranee preliminarmente alle operazioni di realizzazione delle opere;
 - k) il monitoraggio, di cui alla lettera precedente, dovrà avere frequenza semestrale durante la realizzazione delle opere, mentre avrà frequenza annuale nei primi tre anni della fase gestionale. I parametri da ricercare nel monitoraggio delle acque sotterranee deve comprendere i seguenti parametri: idrocarburi totali, nichel, cromo, piombo e rame;
 - l) prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato oltre che dal committente anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascun stralcio esecutivo, attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto a questa Provincia - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- 5) Di **disporre** che, nell'esercizio dell'attività di autodemolizione di veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di cui al precedente articolo 2, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, e devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) l'impianto è autorizzato alla gestione di un quantitativo massimo di veicoli fuori uso come indicato nella tabella seguente;

CODICE CER	DESCRIZIONE	R13	Quantità annua N° veicoli	Trattamento
		Quantità max stoccabile N° veicoli		Potenzialità giornaliera N° veicoli
16 01 04*	Veicoli fuori uso	30	500	3

- b) i veicoli fuori uso devono essere stoccati, prima della fase di trattamento, unicamente presso le aree indicate negli elaborati approvati con il presente atto;
 - c) i settori delle successive fasi di trattamento, di deposito delle parti di ricambio, di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti recuperabili, di riduzione volumetrica e di deposito dei veicoli trattati, sono quelli indicati negli elaborati progettuali approvati con il presente atto;
 - d) le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte nel rispetto degli obblighi disposti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
 - e) i pezzi smontati da poter utilizzare come ricambi saranno collocati esclusivamente all'interno del capannone in apposite scaffalature previste nel progetto;
 - f) le acque nere dei servizi igienici confluiranno in una vasca di raccolta, che dovrà essere periodicamente vuotata e il contenuto inviato al trattamento;
- 6) Di **stabilire** che tutte le prescrizioni tecniche, in particolare quelle di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato I, previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e tutte le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale

del 27/7/1984, nonché di quelle della L.R. n. 24/2009, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione.

7) Di **disporre** che nell'esercizio delle attività di:

- stoccaggio e trattamento di veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- messa in riserva di batterie esauste (rifiuti pericolosi);
- messa in riserva e trattamento di alcune tipologie di RAEE disciplinate dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti metallici e non metallici, imballaggi e plastiche;

devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, e devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) con l'esecuzione di tutte le opere previste negli elaborati contraddistinti come primo stralcio, le tipologie e le quantità dei rifiuti ammessi all'impianto e le operazioni di recupero che si possono esercitare sono indicati nella seguente tabella:

	CODICE CER	DESCRIZIONE	R13	R4	R3	Trattamento (R3/R4)	
			Quantità max stoccabile Ton.	Quantità annua * Ton.	Quantità annua * Ton.	Potenz.tà giorn.ra ** Ton.	
Rifiuti plastici	07 02 13	Rifiuti plastici	5	/	/	/	
	07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>scarti di termoresine e simili</i>)	5	/	/	/	
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	5	/	/	/	
	15 01 02	Imballaggi in plastica	10	/	/	/	
	16 01 19	Plastica	10	/	10	2 – 4	
	17 02 03	Plastica	10	/	/	/	
	<i>sommano</i>			45		10	
Rifiuti non ferrosi	A 10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>spezzoni, trucioli, particolato</i>)	6,5	10	/	4 – 8	
		10 10 03	Scorie di fusione	3,25	5	/	4 - 8
		11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	6,5	10	/	4 – 8
		11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	6,5	10	/	4 – 8
	A	11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	6,5	10	/	4 – 8
	A	11 05 01	Zinco solido	6,5	10	/	4 – 8

		CODICE CER	DESCRIZIONE	R13 Quantità max stoccabile Ton.	R4 Quantità annua * Ton.	R3 Quantità annua * Ton.	Trattamento (R3/R4) Potenz.tà giorn.ra ** Ton.
	A	11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (trucioli di zinco)	6,5	10	/	4 – 8
	A	12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	130	200	/	4 – 8
	A	12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	65	100	/	4 – 8
		16 01 18	Metalli non ferrosi	32,5	50	/	4 – 8
		16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	200	200		4 – 8
	A	17 04 01	Rame, bronzo, ottone	32,5	50	/	4 – 8
	A	17 04 02	Alluminio	65	200	/	4 – 8
	A	17 04 03	Piombo	6,5	10	/	4 – 8
	A	17 04 04	Zinco	6,5	10	/	4 – 8
	A	17 04 06	Stagno	6,5	10	/	4 – 8
	A	17 04 07	Metalli misti	32,5	50	/	4 – 8
	A	19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	5	5	/	4 – 8
	A	19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	3,25	5	/	4 – 8
	A	19 12 03	Metalli non ferrosi	6,5	10	/	4 – 8
			<i>sommano</i>	634	965		
Rifiuti ferrosi	A	10 02 10	Scaglie di laminazione	2,25	5	/	30 - 36
	A	10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (spezzoni, trucioli, particolato)	2,25	5	/	30 - 36
		10 09 03	Scorie di fusione	2,25	5	/	30 – 36
	A	12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	108	750	/	30 – 36
	A	12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	108	600	/	30 – 36
	A	12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (spezzoni, prodotti difformi)	100	100	/	30 – 36
	A	15 01 04	Imballaggi metallici	156	750	/	30 – 36

		CODICE CER	DESCRIZIONE	R13 Quantità max stoccabile Ton.	R4 Quantità annua * Ton.	R3 Quantità annua * Ton.	Trattamento (R3/R4) Potenz.à giorn.ra ** Ton.
		16 01 16	Serbatoi per gas liquido	50	50	/	30 – 36
	A	16 01 17	Metalli ferrosi	108	500	/	30 – 36
	A	17 04 05	Ferro e acciaio	108	4.335	/	30 - 36
	A	19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	2,25	5	/	30 -36
		19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	2,25	5	/	30 -36
	A	19 12 02	Metalli ferrosi	225	500	/	30 -36
	A	20 01 40	Metallo	108	1.500	/	30 -36
		<i>sommano</i>		1.082,25	9.110		
carta		15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	5	/	/	/
		20 01 01	Carta e cartone	5	/	/	/
		<i>sommano</i>		10			
altro	A	15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	10	/	/	/
	A	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	10	/	/	/
		<i>sommano</i>		20			
RAEE		16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	15	150	/	4 – 8
		16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	15	150	/	4 – 8
		20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	5	5	/	4 – 8
		<i>sommano</i>		35	305		
tte rie		16 06 01*	Batterie al piombo	27,6	/	/	/

		CODICE CER	DESCRIZIONE	R13 Quantità max stoccabile Ton.	R4 Quantità annua * Ton.	R3 Quantità annua * Ton.	Trattamento (R3/R4) Potenz.tà giorn.ra ** Ton.
		20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20	/	/	/
		<i>sommano</i>		47,6			
		16 01 03	Pneumatici fuori uso	5	/	/	/
		16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	240	1.500	/	20 – 24
		17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	10	80	/	0,18
			TOTALI	2.128,85	11.960	10	

A = Rifiuti CER rientranti nella Tabella 1 bis, allegato B della D.G.R. n. 515 del 16/4/2014, “rifiuti agevolati”, da considerare ai fini della determinazione della garanzia finanziaria.

* = indicativamente viene considerata la quantità media giornaliera moltiplicato n. 250 giorni.

** = la prima cifra indica la quantità media; la seconda il picco giornaliero.

- b) i rifiuti rientranti nella Tabella 1 bis, allegato B della D.G.R. n. 515 del 16/4/2014, per i “rifiuti agevolati” dovranno essere messi in riserva in modo separato rispetto agli altri non rientranti in tale agevolazione, ancorché appartenenti alla stessa tipologia;
- c) i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree ad essi riservate, chiaramente distinte e provviste di apposita segnaletica indicante le tipologie di rifiuto ed i quantitativi massimi stoccabili;
- d) le attività di gestione di tipologie di rifiuti prodotti da terzi e destinati al recupero, che saranno nei settori ad esse deputati, dovranno essere separate e distinte dalle aree per la messa in riserva, come indicate negli elaborati inerenti l’attività di autodemolizione, destinate per il deposito temporaneo di rifiuti derivanti dall’autodemolizione, quali rifiuti prodotti dalla stessa impresa;
- e) le materie prime secondarie in uscita dall’impianto (R4 - R3) nelle aree dedicate devono essere separate dai rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti dall’attività di trattamento e dai rifiuti sottoposti alla messa in riserva;
- f) i prodotti in uscita come materie prime secondarie devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);
- g) non sono ammessi presso l’impianto rifiuti allo stato polverulento;
- h) l’area deve essere adeguatamente pulita in modo da evitare odori molesti e deve essere sottoposta, se necessario, ad interventi di disinfezione e derattizzazione;
- i) i veicoli disciplinati dall’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 (ex articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) devono essere stoccati esclusivamente nel settore contraddistinto negli elaborati tecnici approvati con il presente atto;

- j) in merito al regolamento UE n. 333/2011, (art. 5), le MPS dovranno essere provviste (per ciascuna partita di rottami metallici) di una dichiarazione di conformità;
- k) in condizioni di vento significative (velocità superiore a 5m/sec), congiuntamente alla copertura dei materiali, deve essere sospesa l'attività di lavorazione per rifiuti contraddistinti da stato fisico polverulento;
- l) i materiali RAEE sottoposti a messa in riserva devono essere tenuti separati per singola tipologia;
- m) l'attività di frantumazione delle carcasse dovrà essere svolta in modo da impedire la formazione di polveri;
- n) lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte deve essere realizzato in modo da non modificare le loro caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo;
- o) i rifiuti collocati in messa in riserva (R13) ed in deposito preliminare D15, devono essere separati dai rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero e di smaltimento, in tutte le fasi di gestione;
- p) i rifiuti, prodotti dall'operazioni di trattamento (R3) esercitate presso l'impianto, identificati con il codice CER 191212, dovranno essere avviati esclusivamente a recupero o smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati;
- q) un rifiuto accettato nell'impianto per la filiera di smaltimento (D), non può essere conferito alla filiera di recupero (R) e viceversa, salvo che sullo stesso rifiuto non siano state esercitate operazioni di trattamento (previste tuttavia soltanto per la tipologia "carta");
- r) gli imballaggi in materiali misti non possono essere considerati rifiuti qualsiasi misti, ma appunto soltanto gli imballaggi;
- s) il gestore dell'impianto dovrà dotarsi di un rilevatore della radioattività per consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso all'impianto, in attuazione alle disposizioni della normativa in materia di controllo della radioattività (D.Lgs. n. 230 del 17/3/1995);
- t) la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- u) il titolare dell'Impresa dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocimento alla salute del vicinato;
- v) nel caso di cessazione dell'attività autorizzata, tutti i rifiuti e le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati; i containers collocati all'esterno dovranno essere anch'essi rimossi secondo normativa vigente;
- w) i rifiuti pericolosi conto terzi (batterie al piombo) devono essere stoccati esclusivamente nell'area ad essi riservata, chiaramente distinta e provvista di apposita segnaletica, indicante le tipologie di rifiuto, le caratteristiche di pericolo ed i quantitativi massimi stoccabili, interna allo stabilimento e indicata negli elaborati approvati con il presente atto;
- x) per quanto concerne lo stoccaggio delle batterie al piombo devono essere rispettate anche le specifiche prescrizioni seguenti:
 - *i rifiuti sono stoccati in appositi cassonetti a tenuta stagna di circa un metro cubo cadauno, impilabili l'uno sull'altro;*
 - *possono essere impilati, gli uni sugli altri, non più di tre cassonetti per ragioni di sicurezza e stabilità;*
 - *l'impresa dovrà predisporre un bacino di contenimento, di materiale resistente agli attacchi degli acidi, per la raccolta di eventuali reflui accidentalmente fuoriusciti dai contenitori stessi, posizionato sotto gli appositi contenitori delle batterie in stoccaggio;*

- *il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;*
 - *deve essere distinto il settore di conferimento delle batterie da quello di messa in riserva;*
 - *le aree per il conferimento e stoccaggio dei rifiuti in argomento, devono essere dotate di illuminazione e contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;*
 - *i contenitori delle batterie devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;*
 - *deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide ed alcaline fuoriusciti dagli accumulatori;*
 - *nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio;*
 - *la movimentazione delle batterie deve avvenire esclusivamente su area pavimentata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive e protetta dalle intemperie;*
 - *l'esercizio delle attività di recupero in oggetto è vincolato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati approvati con il presente atto.*
 - *occorre tenere presenti, fra l'altro, le disposizioni contenute dal d.lgs. n. 20 novembre 2008, n. 188 e dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20.*
- y) in materia di stoccaggio e di etichettatura di rifiuti pericolosi occorre rispettare anche quanto disposto dalla delibera del Comitato interministeriale 27/7/1984;
- z) per quanto concerne la gestione dei RAEE devono essere rispettate anche le specifiche prescrizioni seguenti:
- *che l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni tecniche e gestionali contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con specifico rimando alle norme tecniche, relative alle modalità di gestione e criteri per lo stoccaggio e trattamento dei RAEE, di cui agli allegati del medesimo decreto.*
- aa) non possono essere stoccati nel medesimo bacino rifiuti liquidi incompatibili tra loro;
- bb) il Piano di ripristino ambientale dell'area descritto nell'elaborato (relazione integrativa - paragrafo F, pag. 144, datata settembre 2014, allegata alla nota assunta al prot. n. 27720 del 15/9/2014), a seguito della chiusura dell'impianto, dovrà essere eseguito nel rispetto della tempistica:
- *le attività preliminari di raggruppamento e smaltimento di tutti i rifiuti ancora giacenti presso l'impianto all'atto delle chiusure nonché la valutazione e la caratterizzazione del sito, dovranno essere eseguite nel termine di giorni 45 dalla data di chiusura;*
 - *dalla data di chiusura dell'impianto, dovrà essere interrotta la fase di accettazione di altri rifiuti, mentre potranno essere esercitate le operazioni di recupero di raggruppamento e di preparazione al successivo conferimento ad altri impianti autorizzati di recupero o smaltimento dei rifiuti fino a quel momento accettati;*
 - *l'attività principale costituita dalla rimozione di parti non più funzionali, di macchinari obsoleti o incompatibili con attività future da svolgersi presso l'area e tutte le altre azioni descritte nel piano, dovranno essere completate entro il termine di 4 mesi dalla fine delle suddette attività preliminari;*

- *l'inizio e la fine di ciascuna fase, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia ed all'ARPAM.*

- 8) Di **autorizzare**, ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, lo scarico delle acque reflue industriali, nel fosso San Giovanni come riportato nella **Tavola 7.d**, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) deve essere conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. I limiti di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - b) deve essere assicurata l'accessibilità al pozzetto di prelievo per i controlli, riportato nella planimetria allegata: "Pozzetto fiscale prelievo ed ispezione", prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale, consento il prelievo e campionamento
 - *delle acque di prima pioggia trattate, all'uscita dell'impianto;*
 - *delle acque meteoriche in eccesso (acque di seconda pioggia) non trattate, sul pozzetto di ricongiungimento presente sulla condotta del by-pass.*
 - c) deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/06, il punto di controllo dello scarico finale nel corpo idrico recettore;
 - d) il by-pass dell'impianto può essere attivato solo in casi di emergenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque (DACR 145 del 26/01/2010) e solo dopo il trattamento di almeno 70 mc;
 - e) deve essere tenuto un registro, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo, delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto di depurazione per garantire la perfetta efficienza dell'impianto stesso;
 - f) devono essere mantenuti in efficienza i sistemi di misura della portata delle acque di approvvigionamento e i dati devono essere trascritti nel predetto registro, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo;
 - g) deve essere attivato un sistema di autocontrollo analitico annuale sulle acque di scarico, dei seguenti parametri "*Idrocarburi Totali – Metalli*", da mettere a disposizione delle autorità di controllo;
 - h) devono essere preventivamente comunicati alla Provincia gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione, specificando la natura dell'intervento e la sua durata che comportano l'interruzione della depurazione delle acque reflue;
 - i) deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, ogni variazione apportata alle modalità di scarico, nonché di ogni modifica apportata al punto di immissione nel corpo idrico recettore;
 - j) il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto di depurazione dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - k) tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili e tutti i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
 - l) prima dell'attivazione dello scarico, di cui alla presente autorizzazione, il punto di scarico deve essere identificabile con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, che deve riportare un codice identificativo;

- m) le modalità di scarico e la gestione dell'impianto di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario.
- 9) Di **stabilire** che, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti, presso l'impianto in oggetto, presso l'altro impianto situato in Via Piannenza nel comune di S. Elpidio a Mare gestito dalla stessa impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. (P.I. 01767560442), autorizzato con la richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 2420/GEN del 9/5/2007 e s.m.i., dovranno essere messe in atto le seguenti azioni di delocalizzazione:
- a) interruzione del conferimento dei rifiuti speciali e dei veicoli fuori uso presso l'impianto autorizzato con la richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 2420/GEN del 9/5/2007, dandone tempestivamente notizia all'ARPAM di Fermo in ottemperanza a quanto disposto al punto 5) della medesima determinazione;
 - b) presso l'impianto esistente per un ulteriore periodo di due mesi, saranno, invece, consentite solo le operazioni di trattamento dei rifiuti e dei veicoli fuori uso, strettamente necessarie al recupero dei rifiuti presenti e il trasferimento dei rifiuti presso altro impianto autorizzato;
 - c) decorso tale lasso di tempo, dovrà cessare qualsiasi attività di gestione rifiuti e dovranno avere inizio i lavori di ripristino ambientale previsti nel piano approvato con la richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 1562/GEN del 14/4/2005, come modificato con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 171/GEN del 16/1/2007;
 - d) i lavori di ripristino ambientale dell'area dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione dell'attività come prescritto al punto 4) dalla richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 2420/GEN del 9/5/2007.
- 10) Di **dare atto** che ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.R. 3/2012, tutte le opere previste nel progetto approvato con il presente atto, dovranno essere realizzate entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; pertanto, gli stralci operativi, previsti con il progetto in argomento, dovranno essere tutti eseguiti nell'arco di tale periodo e che qualora non si attuasse l'ipotesi progettuale nella tempistica indicata, tutti gli interventi non realizzati, dovranno essere nuovamente sottoposti alle procedure di V.I.A;
- 11) Di **stabilire**, inoltre, che l'impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. (P.I. 01767560442) è tenuta:
- a verificare se, ed entro quali termini, l'impianto dovrà essere adeguato alle disposizioni tecniche contenute nel D.M. 1° luglio 2014 recante *“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq.”* pubblicato nella G.U. 11 luglio 2014, n. 159, entrato in vigore il 10 agosto 2014;
 - a rispettare le condizioni contenute nel parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 14864 del 27/12/2013, trasmesso a questa Provincia con nota prot. n. 14871 del 30/12/2013, assunta al prot. n. 47004 del 30/12/2013.

12) Di **avvertire** che:

- **L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione alla Provincia di Fermo da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria** per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta.
- Tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, pari all'importo di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila));
- La suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi dell'autorizzazione il cui provvedimento finale sarà rilasciato dal SUAP competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, nonché il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale.

13) Di **rammentare** che:

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **ha validità pari ad anni 10 (dieci)**, a partire dalla data del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere **rinnovata** su richiesta dell'interessato previa presentazione al SUAP, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **almeno 180 giorni prima della scadenza**, corredata della prescritta documentazione;
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione o la mancanza della comunicazione richiesta dal comma 15, dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del medesimo decreto, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di diffida, di diffida e sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

14) Di **disporre**, infine, che:

- il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale sarà pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, nel Bollettino ufficiale della Regione;
- dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
- il presente provvedimento sarà, inoltre, pubblicato per intero sul sito web di questa Provincia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive;
- il presente provvedimento sarà, infine, rilasciato **in copia conforme all'impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c.** (P.I. 01767560442) in oggetto (con applicazione della marca da bollo e previa effettuazione del versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori per la procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), e trasmesso in copia al **Comune di Monte Urano**, al **Comune di Sant'Elpidio a Mare**, all'**ARPAM di Fermo**, all'**ASUR di Fermo** – Dipartimento di prevenzione, alla Soc. Edison S.p.A ed alla **Polizia Provinciale** con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

15) Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM/lfm

<p>Gestione rifiuti: Geom. Luigi F. Montanini ☎ 0734 - 232330 ☎ 0734 - 232304 e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it</p> <p>Scarichi idrici: Geom. Stefano Mircoli ☎ 0734 - 232324 ☎ 0734 - 232304 e-mail: stefano.mircoli@provincia.fm.it</p>

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**